



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Rosa Anna Capozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 180 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo", vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Mercato San Severino (SA), alla [REDACTED], in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

-opponente-

E

[REDACTED] (C.F./P.IVA [REDACTED]) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Terzigno (NA), alla [REDACTED]

-opposta-

dandone pubblica lettura all'udienza del 13 settembre 2018.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2470/2016, emesso dal Tribunale di Nola in data 16/11/2016, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €



6.046,68 in favore della [REDACTED], derivante dalla esposizione finale del saldo debitorio relativo al contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato con la [REDACTED] S.p.A. ed oggetto di cessione prima alla [REDACTED] S.p.A., poi alla società veicolo [REDACTED] ed infine all'odierna opposta.

L'opponente ha eccepito: la mancanza di corrispondenza tra il tasso di interesse dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato; la nullità del contratto di finanziamento per la mancanza della genuina sottoscrizione da parte del cliente; l'usurarietà degli interessi concretamente applicati.

L'opposta Banca, costituitasi, ha resistito all'opposizione.

La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la discussione orale e decisione all'odierna udienza.

2. L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di apocrifia delle firme apposte al contratto di finanziamento, risultando lo stesso prodotti in copia. Il disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata presuppone, infatti, che quest'ultima sia depositata in originale e non in fotocopia (come invece avvenuto nel caso di specie).

Tuttavia, essendo risultato il disconoscimento non conforme all'onere posto dall'art. 2719 c.c. non è stato ordinato il deposito in originale degli stessi.

Ed invero, il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo una forma vincolata, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, che consentano di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia e non risolversi in una espressione di stile (Cass. civ., Sez. II, 13/02/2008, n. 3474).

Del tutto generiche sono risultate anche le eccezioni relative alla discrasia tra gli interessi concordati e quelli concretamente applicati, nonché l'eccezione di usurarietà degli stessi, essendo le stesse rimaste a



livello di mera allegazione astratta senza alcun riferimento concreto al rapporto di finanziamento oggetto del presente giudizio.

Ed invero, anche la richiesta di c.t.u. contabile effettuata nell'atto introduttivo da parte opponente non sarebbe potuta essere meritevole di accoglimento in quanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, perché intesa a supplire alla deficienza delle allegazioni ed offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2017, n. 30218). In conclusione, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, legittimamente emesso sulla base del contratto di finanziamento, contenente la specifica indicazione di tutte le condizioni del finanziamento e del relativo estratto conto.

3. Le spese di lite del presente giudizio e della fase monitoria, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenendo conto del mancato svolgimento di una fase istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale consistita nella discussione orale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2470/2016 emesso dal Tribunale di Nola in data 16/11/2016;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in Nola, 13 settembre 2018.

È verbale.

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Anna Capozzi

